



## **Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)**

### **Modifica del 18 novembre 2020**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>1</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 40 cpv. 2 lett. g*

<sup>2</sup> Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:

- g. partecipazione a manifestazioni Gioventù e Sport in una funzione dirigenziale: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi all'anno.

*Art. 44* Rimborso dei pernottamenti  
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Per pernottamenti con colazione in un albergo sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 180 franchi; in casi eccezionali e giustificati, tali spese possono essere rimborsate fino a un massimo di 250 franchi.

<sup>2</sup> Per pernottamenti in alloggi messi a disposizione da locatori privati o commerciali sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 150 franchi.

*Art. 51a, rubrica, nonché cpv. 1*  
Custodia di bambini complementare alla famiglia  
(art. 75a cpv. 1 OPers)

<sup>1</sup> Il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sotto forma di indennità forfettarie.

<sup>1</sup> RS 172.220.111.31

*Art. 51b cpv. 2 e 3*

*Abrogati*

*Art. 53 cpv. 2, 3 e 5*

<sup>2</sup> Le riduzioni per l'abbonamento generale «adulti» ammontano alle seguenti percentuali per gli impiegati che con questo abbonamento:

- a. effettuano fino a 59 viaggi di servizio all'anno: 25 per cento;
- b. effettuano 60 o più viaggi di servizio all'anno: 100 per cento.

<sup>3</sup> In luogo di abbonamenti generali ai sensi del capoverso 2 lettera b, possono essere rilasciati eccezionalmente abbonamenti di percorso oppure altri titoli di trasporto se ciò è più vantaggioso per la Confederazione.

<sup>5</sup> Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale viene rimborsato il 15 per cento del prezzo dell'abbonamento generale «adulti».

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>2</sup> Gli articoli 51a e 51b entrano in vigore il 1° agosto 2021.

18 novembre 2020

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

*Allegato 2  
(art. 51b cpv. 1)*

## **Tariffe per il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia**

### *1. Tariffe per la custodia in strutture d'accoglienza*

Quota della custodia	Numero di giorni alla settimana	Numero di ore al mese	Rimborso (in fr.)
10 %	0,5	20	150
20 %	1	40	300
30 %	1,5	60	450
40 %	2	80	600
50 %	2,5	100	750
60 %	3	120	900
70 %	3,5	140	1050
80 %	4	160	1200
90 %	4,5	180	1350
100 %	5	200	1500

### *2. Tariffe per la custodia da parte di genitori diurni*

Quota della custodia	Numero di giorni alla settimana	Numero di ore al mese	Rimborso (in fr.)
10 %	0,5	20	113
20 %	1	40	225
30 %	1,5	60	338
40 %	2	80	450
50 %	2,5	100	563
60 %	3	120	675
70 %	3,5	140	788
80 %	4	160	900
90 %	4,5	180	1013
100 %	5	200	1125

*3. Tariffe per la custodia da parte di persone private*

Quota della custodia	Numero di giorni alla settimana	Numero di ore al mese	Rimborso (in fr.)
10 %	0,5	20	75
20 %	1	40	150
30 %	1,5	60	225
40 %	2	80	300
50 %	2,5	100	375
60 %	3	120	450
70 %	3,5	140	525
80 %	4	160	600
90 %	4,5	180	675
100 %	5	200	750

Se le quote della custodia, il numero di giorni alla settimana o il numero di ore al mese si situano tra i valori indicati ai numeri 1–3, si arrotonda al valore inferiore.